

di infezione fillosserica, potranno circolare anche non pigiate e in recipienti aperti, purchè siano monde da foglie di vite, da viticci; da parti legnose di vite, e i detti recipienti non contengano tracce di terra, salvo le vigenti prescrizioni per le uve derivanti da Comuni fillosserati o sospetti d'infezione fillosserica;

b) i fiori recisi e le frutta (escluse quelle cucurbitacee) di cui saranno liberi, senza bisogno di certificati d'origine, l'importazione ed il transito dal 1. novembre al 1. maggio, in conformità dell'art. 2 del testo unico delle leggi antifillosseriche;

c) lo stallatico, purchè da certificato d'origine risulti proveniente da Comuni non fillosserati e non sospetti di infezione fillosserica;

d) le pianticelle, gli arbusti e tutti gli altri vegetali (eccezione fatta della vite) provenienti da terre, da vivai e da giardini posti in Comuni non dichiarati fillosserati o sospetti d'infezione fillosserica, osservate però le disposizioni contenute nell'art. 3 della convenzione antifillosserica internazionale di Berna (1).

All'elenco dei Comuni accertati infetti da fillossera devesi aggiungere il Comune di Alessandria in provincia di Alessandria, al quale, con decreto del 13 agosto u. s. del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, venne quindi esteso il divieto di esportazione delle materie indicate alle lettere a), b) e c) del punto I.

(1) Art. 3 — Le pianticelle, gli arbusti e tutti i vegetali, ad eccezione della vite, provenienti da vivai, da giardini o da serre, sono ammessi alla circolazione internazionale, ma non potranno essere introdotti in uno Stato che per gli uffici di dogana da designarsi.

I detti oggetti saranno imballati solidamente, ma in guisa da permetterne gli accertamenti necessari, e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione dello spedizioniere e da un attestato dell'Autorità competente del paese di origine indicando:

a) che essi provengono da un terreno (piantazione o recinto) separato da qualunque piede di vite da uno spazio di 20 metri almeno, o da un altro ostacolo allo estendersi delle radici giudicato sufficiente dall'Autorità competente;

b) che questo terreno non contenga esso medesimo alcun piede di vite;

c) che non vi sia stato fatto alcun deposito di questa pianta;

d) che, se vi siano stati ceppi fillosserati, abbiano avuto luogo l'estirpamento radicale, le operazioni insetticide reiterate e, durante lo spazio di tre anni, le ricerche che assicurino la distruzione completa dell'insetto e delle radici.

Corrispondenza

Ci scrivono da Monastero Bormida:

Le disposizioni dell'art. 16 del nuovo progetto di Ricchezza mobile che portano da due a quattro anni la durata delle funzioni dei membri delle Commissioni di 1° e 2° grado ed il periodo della loro non rieleggibilità, sono, secondo me, non ultimo contribuente nell'ordine degli esercenti di questo paese, buonissime, ma l'opera riformatrice sarebbe stata più completa, se a questo articolo un altro ne fosse seguito, col quale fosse imposto l'obbligo ai membri

di dette commissioni di recarsi alle adunanze, sotto pena della decadenza dalla carica quando, senza giustificato motivo, non vi si recassero.

Dico questo perchè qui a Monastero Bormida il nostro membro della commissione per le imposte, brilla sempre per la sua assenza.

Quando poi vi si reca, caso molto raro, allora si distingue per il suo perfetto silenzio. E abbiamo un bel dire noi contribuenti che il medesimo dovrebbe quando giustizia lo vuole, prendere la parola in difesa del contribuente erroneamente od enormemente tassato!

Intanto qui si verifica il fatto di un certo Chiarla Angelo il quale sporse già due ricorsi per l'esonero della tassa fabbricati e mai la Commissione poté deliberare in proposito per l'assenza del membro di Monastero; cosicchè il povero Chiarla da anni paga una tassa ingiusta in attesa sempre che questo nostro membro componente la Commissione mandamentale impari a parlare.

Geloso Giuseppe neg.

IN TRIBUNALE

Udienza del 19 Dicembre 1898

Pres.: Valdemarca — P. M.: Casanova.

Ladruncoli — Assolutoria — E sempre con questi delinquenti minorenni! Accusati di aver rubato temperini ed altri oggetti di chincaglieria esposti alla pubblica fede sopra un banco del sig. Bardotti sotto i portici della Posta della nostra città, comparivano alla suddetta udienza due giovanetti, Ricci Matteo di anni 15 ed Ivaldi Leopoldo di anni 12, entrambi di Acqui per rispondervi di furto aggravato nei sensi dell'art. 403 numero 8.

In esito al pubblico dibattimento il Tribunale emanava sentenza con cui condannava il Ricci Matteo alla pena della reclusione per giorni cinquanta-due, danni e spese e mandava completamente assolto l'Ivaldi Leopoldo.

Difendeva l'Ivaldi l'avv. Traversa — il Ricci Matteo l'avv. Bisio.

Udienza del 22 dicembre

Presidente: Spingardi — P. M.: Casanova.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni

— A questa udienza venne discusso l'appello introdotto da Valcada Giovanni Batta fu Sebastiano di Cassinelle contro la sentenza 26 novembre 1898 del sig. Pretore di Molare che lo aveva condannato a mesi due di detenzione e lire 200 di multa.

L'imputazione era di esercizio arbitrario delle proprie ragioni a sensi dell'art. 235 cap. 1 del Codice Penale per avere il Valcada nel 19 Settembre '98 e precedentemente al solo fine di esercitare un preteso dritto di proprietà, e facendo uso di minacce contro le persone, mantenuto il possesso della Cascina Biagina posta sulle fini di Molare, di proprietà di Ivaldi Giovanni, non ostante l'immissione in possesso dello stesso proprietario Ivaldi fatta col ministero dell'Usciere Massa in data 3 Agosto 1898.

L'Ivaldi costituitosi parte civile in

prima sede confermava in appello la sua costituzione.

Il Tribunale, in esito al dibattimento accogliendo la conclusione subordinata della difesa, riformava la sentenza del Pretore di Molare, riducendo la pena del Valcada a soli tre giorni di detenzione e lire 20 di multa.

Parte Civile avv. Braggio.
Procuratore avv. Scuti.
Difensore avv. Traversa.

SOTTOSCRIZIONE PER LE ONORANZE al Senatore Giuseppe Saracco

(Sesta Lista).

Vassallo Carlo	L. 0,50
Vassallo Marietta	0,30
Vassallo Amedeo	0,15
Vassallo Talea	0,10
Vassallo Luigia	0,10
Caratti Michele	0,20
Ivaldi Guido	0,15
Ivaldi Teresa	0,20
Caratti Giuseppe	0,15
Caratti Paolina	0,15
Caratti Alda	0,15
Ravera Battista	0,50
Parodi Gio.	0,10
Bottiero Vittorio	0,10
Garbero Carlo	0,10
Ferraris Domenico	0,50
Casamatta Pietro	0,20
Rasoira Guido	0,20
Famiglia Pesce	1,—
Malaspina Michele	0,50
Avigo Nicolao	0,50
Avv. cav. Maggiorino Garbarino	20,—
Bisio Giuseppe	2,—
Rapetti Carlo	2,—
Luigi Lingeri	3,—
Cavanna Giovanni	1,—
Branda Lorenzo	2,—
Fogliano Guido	0,50
Siri Giovanni	0,20
Ghiazza Guido	0,20
Bracco Giuseppe	0,20
Pesce Angela	0,15
Bormida Marta	0,15
Pertusati Maria	0,15
Cirio Carolina	0,15
Campora Giacinta	0,15
Filippello Giovannina	0,15
Montini Maria	0,15
Zucca Angela	0,15
Camera Rosa	0,15
Furno Giuseppina	0,15
Tappa Teresa	0,15
Elese Albina	0,15
Severino Isabella	0,15
Boccaccio Paola	0,15
Torrielli Maria	0,15
Branda Emilia	0,15
Scaletta Anna	0,15
Bosio Ernesta	0,15
Fallabrino Caterina	0,15
Gatti Carolina	0,15
Cavallo Irene	0,15
Viotti Virginia	0,15
Morielli Maria	0,15
Marenco Teresa	0,15
Pesce Angela	0,15
Bonziglia Rosa	0,15
Astori Carolina	0,15
Colla Margherita	0,15
Boccaccio Luigia	0,15
Serpero Giuseppina	0,15
Giacchero Maddalena	0,15
Benzi Maria	0,15
Scaglione Angela	0,15
Riccielli Maria	0,15
Cavanna Epifania	0,15
Scrivano Domenica	0,15
Marino Marta	0,15
Garbarino Lucia	0,15
Ivaldi Angela	0,15
Depetris Assunta	0,15
Rapetti Maria	0,15
Caccia Anna	0,15
Corbelli Delfina	0,15
Anselmi Francesca	0,15
Ferraris Giuseppina	0,15
Bottale Teresa	0,15
Giuso Lucia	0,15
Giuliano Annunziata	0,15
Spiota Carolina	0,15
Benzi Annunziata	0,15
Lerma Alfonso	0,15
Buonifardino Antonia	0,15
Anfossi Giuseppe	L. 0,15
Pesce Carlo	0,15
Cuniatti Quirico	0,15
Garano Virginio	0,15
Bistolfi Enrico	0,15
Traversa Guido	0,15
Roggero Ernesto	0,15
Ceva Marcello	0,15
Montaiuti Andrea	0,15
Pignari Achille	0,15
Assandri Francesco	0,15
Pesce Giuseppe	0,15
Chiesa Ottavio	0,15
Traversa Giovanni	0,15
Ceva Antonio	0,15
Gallo Gio. Batta	0,15
Traversa Gabriele	0,15
Morielli Biagio	0,15
Giacobbe Carlo	0,15
Manzoni Tomaso	0,15
Bruschi Giuseppe	0,15
Barberis Luigi	0,15
Grimaldi Ettore	0,15
Ivaldi Lorenzo	0,15
Roglia Michele	0,15
Garrone Pietro	0,15
Bottero Battista	0,15
Panieri Gio.	0,15
Leoncino Ercole	0,15
Allemani Giuseppe	0,15
Barisone Battista	0,15
Ivaldi Francesco	0,15
Farinetti Agostino	0,15
Vinotto Romolo	0,15
Grattarola Carlo	0,15
Caccia Luigi	0,15
Zannone Pietro	0,15
Zanelli Giuseppe	0,15
Bigatti Francesco	0,15
Tornato Carlo	0,15
Tea Maggiorino	0,15
Bocca Stefano	0,15
Ivaldi Emilio	0,15
Cavanna Venezia	0,15
Rapetti Attilio	0,15
Marengo Giovanni	0,15
Borgatta Giuseppe	0,15
Accusani Giuseppe	0,15
Cassinotto Giuseppe	0,15
Barbera Giuseppe	0,15
Ivaldi Pierino	0,15
Caratti Giovannino	0,15
Boggero Giuseppe	0,15
Zoccolo Baldassare	0,15
Pioni Natalino	0,15
Basso Francesco	0,15
Stella Domenico	0,15
Sac. Andrea Pagliano	1,05
Gogliano Biagio, ispettore	2,—
Ricci Luigi, capo guardie	1,—
Cravino Guido, guardia	0,50
Morando Guido, guardia	0,50
Soncino Telesforo, guardia	0,50
Porrati Lorenzo, guardia	0,30
Robutti Francesco guardia	0,50
Cornaglia Annibale	20,—
Benazzo Annibale	5,—
Cornaglia Guido	0,50
Cornaglia Mario	0,50
Cornaglia Francesco	0,50
Battione Tullo	5,—
Roso Andrea	2,—
Barisone Tomaso	0,50
Avv. Francesco Bosio	15,—
Caligaris Gio. Batta	2,—
Geom. Giribaldi Gio. Batta	5,—
Ainone Pasquale	1,—
Thea Pietro	1,—
Ramorino Geom. Giuseppe	2,—
Cravino Gio. Batta	1,—
Giuseppe Baldizzone	1,—
Dott. Ezechia Ottolenghi	100,—
Dott. Bertalero Pietro	10,—
Dott. G. Grillo	10,—
Borgnino Giuseppe	3,—
Geom. Giacomo Chiara	10,—
Mornacco Sebastiano	1,—
Dott. Francesco Garbarino	3,—
Tassieri Costantino	3,—
Gardini Blesi Ottavio	20,—
Giuseppe Colla	1,—
Vittoria Colla	0,20
Itala Colla	0,10
Ferruccio Colla	0,10
Mutilde Colla	0,10
Ettore Colla	0,05
Giovanni Colla	0,05
Laura Colla	0,05
Da Casto Francesco	1,—
N. N.	0,20
Da Casto Tomaso	0,10
Da Casto Giulia	0,10
Scovazzi Domenico	20,—
Scovazzi Giacinta	0,50